REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 645 del Registro del 19 NOVEMBRE 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D ATLETICA AMATORI CORATO" per lo svolgimento della gara sportiva podistica su strada, denominata "MURGEOPARK TRAIL EXPERIENCE", programmata in data 22 Novembre 2026;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare, l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12;g

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'art. 161;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: " Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n.168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 0627446 del 22/10/2026, e la successiva istanza integrativa, acquisita agli atti con protocollo n.0632971 del 26/10/2026, con la quale la presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. ATLETICA AMATORI CORATO" con sede legale in Corato alla via Murri n. 3 ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara podistica di trail running, corsa in natura, sentieri, mulattiere e strade sterrate, denominata "MURGEOPARK TRAIL EXPERIENCE (MTE)", che si svolgerà in data 22 Novembre 2026, con la partecipazione di circa 300 atleti di categoria amatoriale, uomini e donne;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma della presidente dell'associazione organizzatrice della gara, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della manifestazione

nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

PRESO ATTO che il percorso della suddetta gara, con partenza dalla Masseria Tarantini sulla strada provinciale SP 19 - Mediana delle Murge, si sviluppa su sentieri, tratturi, mulattiere e strade sterrate dell'Alta Murgia, e interesserà i siti di Torre Ferlizza, Torre di Nebbia, Torre Disperata, Bosco Senarico, tutti all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e ricadenti nei territori di competenza dei comuni di Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Gravina in Puglia, Spinazzola e Poggiorsini, come indicato nella istanza di autorizzazione e nella Legenda del percorso di gara, acquisita agli atti con nota protocollo n.0644005 del 30/10/2026;

ATTESO CHE con nota pec acquisita al protocollo n.0630443 del 23/10/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti ostativi allo svolgimento della gara o contenenti particolari prescrizioni, adottati dai comuni e dagli enti interessati dal percorso di gara;

VISTO il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sportiva, subordinatamente alle condizioni ivi indicate, rilasciato dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Corato, acquisito agli atti con protocollo n. 0486868 del 18/08/2026;

ATTESO, altresì, che, al momento dell'emissione del presente provvedimento autorizzativo, non è stato trasmesso, al competente ufficio della Direzione amministrativa del Gabinetto, alcun provvedimento ostativo all'espletamento della gara, adottato dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara;

VISTI l'elenco analitico e la planimetria del percorso di gara e del percorso alternativo, allegati all'istanza di autorizzazione integrativa, nonché la legenda del percorso di gara acquisita agli atti, ove sono indicati i comuni interessati dal percorso di gara;

VISTO il Piano di Safety e Security, redatto dal tecnico incaricato, in cui sono indicati l'organigramma della gestione della sicurezza, la classificazione del livello di rischio e il piano di emergenza e di evacuazione, acquisito agli atti con protocollo n. 0687783 del 18/11/2026;

VISTO l'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 che prevede, per tutte le competizioni sportive su strada, che l'autorizzazione sia subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 124 del D.Lgs. n. 209/2005, con i limiti di garanzia previsti dalla normativa vigente;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dalla presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestualmente all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, del C.d.S) con la polizza assicurativa Contratto infortuni n. 440886547, Contratto RCT-O n. 450366397 e Contratto RSM n. 440886546;

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla MAG S.p.A., in qualità di intermediaria di assicurazione, con la quale si attesta che la FIDAL ha in corso con la Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. la polizza Multirischi-Infortuni ed RCT/O- RSM NN° 440886547- 450366397-440886546, con periodo di copertura dal 31/12/2024 al 31/12/2026, regolarmente operante per i tesserati e per le società affiliate, acquisita agli atti con protocollo n.0632971 del 26/10/2026;

VISTA la dichiarazione a firma del segretario della Federazione Italiana di Atletica Leggera-Comitato Regionale Puglia con la quale si attesta che la società "G.S. ATLETICA AMATORI CORATO" (codice federale BA043) è affiliata alla Federazione ininterrottamente dall'anno 1991 ed ha rinnovato l'affiliazione per il corrente anno sportivo 2026 in data 23/12/2025, acquisita agli atti con protocollo n.0632971 del 26/10/2026;

VISTO il parere favorevole, ai fini della valutazione d'incidenza ambientale, rilasciato dal direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ex art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, acquisito agli atti con protocollo n. 0687783 del 18/11/2026, con cui è stato espresso il consenso allo svolgimento della gara a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni ivi dettagliatamente indicate e che l'intervento sia realizzato nel pieno rispetto dei Regolamenti regionali n. 28/2008 e n. 6/2016, con particolare riguardo alle misure di conservazione relative alle specie associate all'areale di riferimento;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 3353 del 19/11/2026, acquisito agli atti con protocollo n. 0693459 del 19/11/2026, con cui il dirigente del Settore Transizione Ecologica e Tutela del Territorio e del Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, ritenuto che l'intervento relativo alla competizione sportiva in oggetto, *"non risulta essere in contrasto con le Misure di Conservazione Trasversali previste dal Regolamento regionale n.6/2016, né con gli obiettivi di conservazione del sito ZSC-ZPS "Murgia Alta" cod.IT9120007 definiti dal regolamento regionale n.12/2017 "* ha dato atto *di concludere la fase di screening (Livello I) con esito positivo, in quanto l'attività in oggetto non determina incidenza significativa e non pregiudica il mantenimento dell'integrità del SIC/ZSC–ZPS "Murgia Alta" (IT9120007), ….e che, pertanto, non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata (livello II),* subordinando lo svolgimento della manifestazione al rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. ATLETICA AMATORI CORATO" con sede legale in Corato alla via Murri n. 3, allo svolgimento della gara podistica di trail running su strade sterrate, mulattiere e sentieri, all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, denominata "MURGEOPARK TRAIL EXPERIENCE (MTE)" che si svolgerà il giorno 22 Novembre 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano rispettate scrupolosamente le prescrizioni contenute nell'atto di nulla osta espresso dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Corato, nel parere/consenso rilasciato dal Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e nel provvedimento dirigenziale n. 3353 del 19/11/2026 del dirigente del Settore Transizione Ecologica e Tutela del Territorio e del Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, atti citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni:

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine del gruppo dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA PODISTICA" e "FINE GARA PODISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 comma 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare, per l'intera durata della manifestazione, la presenza di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione.

Gli organizzatori della gara podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nell'istanza di autorizzazione;
- mettere in atto, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia delle strade percorse dagli atleti partecipanti alla gara;

- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara o, in alternativa, disporre altre misure di protezione e di sicurezza ritenute idonee;
- al termine della manifestazione, provvedere alla immediata rimozione di tutti i presidi e i cartelli e/o i nastri affissi lungo il percorso di gara;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni previste in materia di gare podistiche;

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara l'intero percorso sia ripulito da cartelli, nastri segnaletici e da eventuali rifiuti e che sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi lungo tutto il percorso.
Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalle competenti Prefetture di Bari e di Barletta-Andria-Trani (BAT), ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.
I Sindaci dei comuni di Andria, di Corato, di Ruvo di Puglia, di Gravina in Puglia, di Spinazzola e di Poggiorsini, e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.
È fatto obbligo alle forze di polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.
L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
Dott. Cristian Casili

CRISTIAN CASILI
19.11.2026
14:21:04
GMT+01:00